



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

CONSIDERATO che il DM 08 aprile 2015 di Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale prevede che l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile sia svolta negli otto uffici periferici USMAF- SASN afferenti alla Direzione Generale della prevenzione;

VISTO che il DPR 620/1980 prevede che il Ministero della Salute assicuri attraverso i Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN), assistenza sanitaria in Italia e all'estero, al personale marittimo, in navigazione o imbarcato, anche se a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo, o in attesa di imbarco, purché per contratto a disposizione dell'armatore e al personale aeronavigante, in costanza del rapporto di lavoro;

CONSIDERATO che le prestazioni sanitarie sono erogate negli Ambulatori SASN, in cui operano medici, infermieri ed altri professionisti sanitari, con rapporto di convezione con il Ministero della Salute regolamentato da Accordi collettivi nazionali periodicamente rinnovati e nelle località sprovviste di ambulatori dai Medici fiduciari incaricati e operanti anch'essi sulla base di Accordi collettivi nazionali;

CONSIDERATO che il D.M. 3 ottobre 2012, n. 202 concernente il "*Regolamento recante accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici e le altre professionalità sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile,*" stabilisce all'art. 15, che il Ministero della Salute debba garantire per i medici operanti negli ambulatori SASN l'assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi, secondo quanto disposto dall'articolo 41 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 ,integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, nonché per l'attività di cui al punto d) dell'articolo 9e r) dell'articolo 26 dello stesso decreto Ministeriale;

VISTO il D.M. 19 dicembre 2012, n. 255 che rende esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (tecnici ed infermieri) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della

salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ed in particolare l'art. 15 che dispone che *“Il Ministero della Salute assicuri i lavoratori incaricati (personale sanitario non medico (tecnici ed infermieri) operante negli ambulatori SASN) contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo”*;

VISTO il nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (tecnici ed infermieri) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile siglato in data 30 aprile 2020 che conferma che è compito del Ministero della Salute assicurare il personale sanitario non medico, titolare di incarico e sostituto, contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo;

VISTO che l'art. 13 del D.M. 25 giugno 2013 n. 95 concernente il Regolamento recante: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile», stabilisce che *“i medici fiduciari sono assicurati a cura del Ministero della salute contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività professionale ai sensi del presente accordo”*;

CONSIDERATO che la Polizza di Assicurazione n. 85743/65/162685056 stipulata in data 25 settembre 2018 con la Società Unipolsai, aggiudicataria del contratto CIG: 7444902F78 con la quale sono stati assicurati i medici ambulatoriali, specialisti e generici e le altre professionalità sanitarie - biologi, chimici e psicologi, il personale sanitario non medico (tecnici ed infermieri), e i medici generici fiduciari operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, contro i rischi connessi alla responsabilità professionale e civile verso terzi, cesserà alle ore 24.00 del 30 settembre 2021

CONSIDERATO altresì che la polizza n. 403189846 stipulata in data 25 settembre 2018 con la società Axa Assicurazioni -Agenzia Gamboni Srl, contro gli infortuni connessi all'esercizio dell'attività professionale dei medici ambulatoriali, specialisti e generici e le altre professionalità sanitarie - biologi, chimici e psicologi, del personale sanitario non medico (tecnici ed infermieri), e dei medici generici fiduciari operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, cesserà alle ore 24.00 del 30 settembre 2021;

VISTO il decreto dirigenziale del 09 ottobre 2019 della Direzione Generale del Personale, dell'organizzazione e del Bilancio, con il quale è stato approvato e reso esecutivo il contratto per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo con la società IN PIU' BROKER SRL, CIG 7946444D06, per il periodo 27/09/2019 – 27/09/2022, assicurando la continuità alle attività di intermediazione assicurativa, ai sensi degli artt. 106 e ss. del D.Lgs. n° 209/2005, quali, tra le altre, l'analisi delle polizze assicurative esistenti, l'assistenza nelle eventuali procedure di scelta del contraente e nello svolgimento delle procedure di gara, l'assistenza nella gestione amministrativa dei contratti assicurativi;

RITENUTO opportuno garantire la continuità della copertura assicurativa e di procedere pertanto all'individuazione di uno o più operatori assicurativi, cui affidare, a scadenza delle suindicate polizze, il servizio di assicurazione contro gli infortuni e il servizio di assicurazione contro i rischi connessi alla responsabilità professionale e civile verso terzi a favore dei medici ambulatoriali, specialisti e generici e delle altre professionalità sanitarie - biologi, chimici e psicologi, del personale sanitario non medico (tecnici ed infermieri), e dei medici generici fiduciari operanti negli

ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (c.d. “Nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”) e s.m.i ;

VISTA la delibera ANAC n. 618 dell’8 giugno 2016 recante “Linee guida operative e clausole contrattuali-tipo per l’affidamento di servizi assicurativi”;

VISTO l’art.32 – comma 2 del predetto Codice, riguardante la determina, da parte delle amministrazioni giudicatrici a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che l’importo da porre come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto secondo quanto stabilito dall’art. 35 comma 14 lett. a) del decreto legislativo 50/2016, è superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di cui all’art.35 stesso e che pertanto è necessario ricorrere ad una gara a livello europeo mediante procedura aperta ai sensi dell’art 60 del citato decreto legislativo;

DETERMINA

Articolo 1

1. Di indire una procedura di gara pubblica in ambito europeo per l’affidamento per un periodo pari a trentasei mesi dei seguenti servizi assicurativi:
 - a. Copertura assicurativa contro gli infortuni che si verificano in occasione dello svolgimento dell’attività professionale, a favore dei medici ambulatoriali, specialisti e generici e delle altre professionalità sanitarie - biologi, chimici e psicologi -, del personale sanitario non medico (tecnici ed infermieri), e dei medici generici fiduciari operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
 - b. Copertura assicurativa contro i rischi derivanti dalla Responsabilità Civile Professionale verso terzi a causa e in occasione dello svolgimento dell’attività professionale, a favore dei medici ambulatoriali, specialisti e generici e delle altre professionalità sanitarie - biologi, chimici e psicologi -, del personale sanitario non medico (tecnici ed infermieri), e dei medici generici fiduciari operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
2. Di distinguere in due lotti i servizi di cui al precedente comma.

Articolo 2

1. Che la procedura di gara di cui al precedente articolo 1, verrà svolta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, mediante procedura aperta previa

pubblicazione del bando di gara ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016;

2. Che la procedura si svolgerà, attraverso l'utilizzazione di un Sistema telematico conforme all'articolo 40 e alle prescrizioni di cui all'articolo 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
3. Che ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. n. 50/2016 nel bando di gara saranno definiti i requisiti tecnici e funzionali del servizio da fornire;
4. Che i servizi di cui a precedente articolo 1, saranno aggiudicati sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo criteri di valutazione che saranno elencati e specificati, come previsto dal codice dei contratti, nel bando di gara;
5. Che ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 si procederà, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, alla nomina della Commissione di aggiudicazione, secondo i criteri indicati nel medesimo articolo.

Articolo 3

1. Che l'importo a base d'asta , riferito all'intera durata triennale del servizio, ovvero dalle h 24 del 30 settembre 2021 alle h 24 del 30 settembre 2024, è determinato ai sensi dell'art. 35, comma 14 lettera a) complessivamente in euro 1.290.000,00, oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi e imposte assicurative incluse;
2. Che, pertanto, il premio annuo lordo complessivo per entrambe le polizze assicurative è determinato in € 430.000,00;
3. Che ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente per un periodo massimo di sei mesi e per un importo massimo pari ad euro 215.000,00;
4. Che la spesa graverà sul capitolo 2421 dello stato di previsione del Ministero della Salute.

Articolo 4

Di nominare, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, quale responsabile del procedimento, il dott. Ernesto Adabbo – Direttore dell'Ufficio 1 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria.

Roma, 12 marzo 2021

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni REZZA)